SEVAT
SERVIZI VALLE TROMPIA SCRL

Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia

Sommario

VERSIONI 3
1. Oggetto e ambito di applicazione 4
2. Tutela delle imprese di minori dimensioni 4
3. Obblighi di trasparenza 4
4. Principio di rotazione 4
5. Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione 6
6. Deroga all'obbligo di rotazione 7
7. Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate 8
8. Controlli e stipula 10
9. Disposizioni finali 11

Data stesura documento	01/12/2024
Redatto da	Ufficio Bandi di Gara
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	09/12/2024
Versione	02
Nome documento	Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia

VERSIONI

VERSIONE	**DATA**	**NOTE**
01	08/08/2024	Prima emissione
02	09/12/2024	Revisione – variazione n. 1

1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

2. Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

3. Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile

4. Principio di rotazione

1. La società, quale Stazione Appaltante, si impegna a rispettare il criterio di rotazione, specificato all'art. 49 del Codice, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.
4. La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.
5. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Codice deve intendersi:

- **categoria di opere**: la categoria come definita alla TABELLA A dell'Allegato II.12 del Codice
- **settore di servizi tecnici**:
  a) **per la progettazione e la direzione dei lavori**:
  ai fini dell'individuazione del settore si farà riferimento alla categoria e alla destinazione funzionale riportata alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016,
  b) **per altre prestazioni di natura tecnica**:
  si farà riferimento alle definizioni riportate alla Tavola Z-2 allegata al D.M. 17/06/2016, ed in particolare:
  1) Pianificazione e programmazione ai sensi della L. 17/08/1942 n. 1150 – rif a.0
  2) Attività propedeutiche alla progettazione – rif da a.I ad a.IV

3) Relazione archeologica - rif. QbI.10
4) Prestazioni geologiche – geotecniche: Relazione geotecnica, Relazione idrologica, Relazione idraulica, Relazione geotecnica, Relazione idrologica, Relazione idraulica, Relazione geologica, ecc. - rif QbI.06 + QbI.07 + QbI.08 + QbII.09 + QbII.10 + QbII.11 + QbII.13
5) Pratica prevenzione incendi: Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) + Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) – rif Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) + Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) – rif QbI.15 + QbII.18 + QbI.15 + QbII.18
6) Relazione paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 e ss.mm.ii. – rif QbII.19
7) Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) – rif QbII.20
8) Prestazioni energetiche: Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) + Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini – rif. QbII.21 + QbII.22 +
9) Prestazioni a carattere ambientale: Studi di prefattibilità ambientale + Piano di monitoraggio –ambientale + Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) + Piano di monitoraggio ambientale - rif. QbI.17 + QbI.18 + QbII.24 + QbII.25
10) Prestazioni per la sicurezza sul lavoro riferite ai cantieri mobili e/o temporanei : Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza + Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC + Piano di Sicurezza e Coordinamento + Coordinamento della sicurezza in esecuzione – rif. QbI.16 + QbII.23 + QbIII.07 + QcI.12
11) Verifiche e supporto al R.U.P per validazione progetti: Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare + Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def. + Supporto RUP: verifica della prog. def. Supporto al RUP: per la validazione del progetto + Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva – rif. QbI.20 + QbII.26 + QbII.27 + QbIII.11 + QbIII.09
12) Verifiche e collaudi: collaudo tecnico amministrativo, Revisione tecnico contabile, Collaudo statico, Collaudo tecnico funzionale degli impianti, Attestato di certificazione energetica esclusa diagnosi energetica- rif da QdI.01 a QdI.05
13) Monitoraggi: Monitoraggi ambientali, ecc., e Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, ecc. – rif QeI.01 e QeI.02
14) Ogni altra prestazione non elencata in precedenza, e non ricompresa nelle prestazioni relative alla progettazione ed alla direzione lavori, come da elenco alla Tavola Z-2

- **settore delle forniture**: l'ambito merceologico individuato con C.P.V. (Common Procurement Vocabulary o Vocabolario comune per gli appalti pubblici) fino a con un livello di classificazione non inferiore alle categorie, ossia codici con almeno cinque cifre che indichino, quindi, divisione-gruppo - classe- categoria
- **settore di servizi**: ad esclusione di quanto già riportato per i servizi tecnici, l'ambito

merceologico individuato con C.P.V. (Common Procurement Vocabulary o Vocabolario comune per gli appalti pubblici) fino a con un livello di classificazione non inferiore alle categorie, ossia codici con almeno cinque cifre che indichino, quindi, divisione-gruppo - classe- categoria

5. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
   a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
   b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
   c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

5. Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

1. Considerato quanto disposto all'art. 49, comma 3, del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia:

Fascia	**FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI** **importo fornitura/servizio a base di gara**
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e < soglia per l'affidamento diretto
F	> soglia per l'affidamento diretto e < soglia di rilevanza europea

Fascia	**SERVIZI TECNICI 01** (rilievi topografici, pratiche catastali, geologia e idrologia, acustica, efficentamento e certificazione energetica, coordinamento sicurezza, verifica della progettazione, ecc – escluso progett. e direzione lavori) **Importo affidamento base di gara**
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e < soglia per l'affidamento diretto
F	> soglia per l'affidamento diretto e < soglia di rilevanza europea

Fascia	SERVIZI TECNICI 02 (progettazione e/o direzione lavori: architettonico, strutture ed antisismica, impianti termici, meccanici, elettrici, antincendio, ecc., acquedotti e fognature, ecc.,) importo delle opere
A	< € 500.000,00
B	> € 500.000,00 e < € 3.000.000,00
C	> € 3.000.000,00

Fascia	LAVORI Importo dei lavori a base di gara e per categorie SOA
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e < soglia per l'affidamento diretto
F	> soglia per l'affidamento diretto e < € 309.600,00
G	> € 309.600,00 e < € 619.200,00
H	> € 619.200,009 e < € 1.239.600,00
I	> € 1.239.600,00 e < € 1.800.000,00
J	> € 1.800.000,00 e < € 3.098.400,00
K	> € 3.098.400,00 e < € 4.200.000,00
L	> € 4.200.000,00 e < soglia di rilevanza europea

N.B. = soglia per affidamento diretto: definita da articolo 50 del d.lgs 36/2023
soglia di rilevanza europea: definita da art. 14 del d.lgs 36/2023 ed aggiornata da "Regolamenti delegati (UE)" e/o provvedimenti normativi

6. Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
d. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
e. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

2. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

7. Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

1. Visto il disposto dell'art. 50, comma 2, del Codice, si provvede alla selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

2. La società, quale Stazione Appaltante, è dotata di proprio elenco di operatori economici (Albo Fornitori) ai sensi dell'allegato II.1 del Codice, e pertanto ai sensi dell'articolo 4 del citato allegato II.1, la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.

3. I criteri di seguito elencati dovranno essere applicati qualora nel proprio elenco di operatori economici (Albo Fornitori) siano presenti operatori economici in numero superiore al numero minimo da invitare, come stabilito dal Codice o dal RUP.

4. I criteri sono elencati di seguito in odine decrescente di importanza:

A) Per forniture di beni e servizi

a1) importo complessivo delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso

a2) fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la selezione

a3) possesso di certificazioni

a4) numero di dipendenti

B) Per servizi tecnici

b1) Possesso di adeguata esperienza nella tipologia di prestazione richiesta

b2) Maggior numero di prestazioni per opere di pari importo, o di importo superiore, rispetto alle necessità per la selezione

b3) Numero di specializzazioni del professionista od associazione di professionisti, comprovate da superamento di prove od esami, oppure da iscrizioni in apposito elenchi

b4) Possesso di certificazioni

b5) Numero di dipendenti

C) Per lavori

c1) Possesso di certificazione D.M. 231/2001 o Rating di legalità non inferiore a 3 stelle

c2) Possesso di rating di legalità

c3) importo complessivo (fatturato) delle prestazioni analoghe eseguite regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente la selezione

c4) numero di prestazioni di pari importo, o di importo superiore, rispetto alla prestazione per cui si effettua la selezione

c5) numero di Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) per la medesima tipologia di opere, desumibili dalla banca dati di ANAC

c6) possesso di certificazioni, in particolare:

CSQ - ISO 37001 - Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

CSQ - ISO 9001- Certificazione dei sistemi di gestione per la qualità -(da non considerarsi per opere di importo superiore a € 619.200,00, in quanto obbligatoria per legge)

CSQ-ECO - ISO 14001- Certificazione dei sistemi di gestione ambientale

CSQ-H&S - BS OHSAS 45001 - Certificazione dei sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro

UNI ISO 39001 - Certificazione Sistema di Gestione per la Sicurezza Stradale

SA 8000- (Social Accountability) Sistemi Gestione per la Responsabilità Sociale.

UNI PdR 125:2022 – Sistema di gestione per la parità di genere

CSQ-Energy - ISO 50001 – Certificazione Sistemi di gestione dell'energia - strategie di gestione che hanno l'obiettivo di portare: un aumento dell'efficienza energetica, una riduzione dei costi

UNI ISO 10005:2019 – Sistemi di Gestione per la qualità - volto a definire gli aspetti di controllo e gestione associati ad uno specifico contratto

CSQ-DATA - ISO/IEC 27001 - Certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni

c7) numero di dipendenti non tecnici con adeguata esperienza, da valutare in base all'anzianità di servizio presso l'operatore economico ed alla anzianità di servizio in generale

5. Il RUP, rispettando i criteri sopra elencati, potrà stabilire un diverso peso di rilevanza in funzione dell'opera da eseguire oggetto di selezione, fornendo adeguata motivazione in sede di determinazione a contrarre.

6. Il RUP, considerato che l'articolo 50 del Codice fissa un numero minimo di operatori economici da invitare, ha la possibilità di ampliare il numero massimo di operatori economici da invitare, fornendo adeguata motivazione in sede di determinazione a contrarre

7. Qualora nel proprio elenco di operatori economici (Albo Fornitori) non si riscontrino operatori economici per le categorie di affidamento di interesse, si dovrà procedere con una "manifestazione di interesse" ai sensi dell'art. 50 del Codice, e qualora gli interessati siano in numero superiore a quanto fissato dal Codice o dalla determinazione a contrarre, si procederà alla selezione con i medesimi criteri elencati in precedenza.

8. Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

8. Controlli e stipula

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, di seguito sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento:

A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000

Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno (ogni 4 mesi – 120 giorni), alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare (negli ultimi 120 giorni) arrotondato all'unità superiore.

B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00

Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023, e secondo le disposizioni di ANAC, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure.

2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede:

- nei casi di cui alla lettera A) del comma precedente, alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di

affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi (12 mesi?), decorrenti dall'adozione del provvedimento.

- nei casi nei casi di cui alla lettera B) del comma precedente, a non stipulare il contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi (12 mesi?), decorrenti dall'adozione del provvedimento

3. La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

4. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

9. Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito.

2. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economali.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.